

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2005

PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa del deputato **BORRELLI**

Introduzione dell’articolo 414-ter del codice penale in materia di
apologia della criminalità organizzata o mafiosa

Presentata il 1° agosto 2024

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Da anni si susseguono sotto varie forme episodi di vera e propria apologia della criminalità organizzata. Tali condotte però, non configurano nel nostro ordinamento alcun fatto penalmente rilevante e l’indignazione, la condanna mediatica, la stigmatizzazione, l’allarme sociale rimangono le uniche concrete risposte che si registrano.

Gli episodi sono noti e comprendono gli « inchini » dinanzi alle residenze di personaggi legati alla malavita nel corso di processioni religiose, i funerali in pompa magna di « boss » locali, la costruzione di altarini e monumenti in memoria di persone legate alla malavita organizzata o mafiosa, la pubblicazione di messaggi sulle piattaforme digitali.

Non meno significativi sono i testi delle canzoni di alcuni cantanti neomelodici, che contengono messaggi di esaltazione della malavita e della criminalità organizzata, attraverso la glorificazione di figure o epi-

sodi ad esse collegate ovvero denigrano le persone che lottano contro la criminalità, a partire dai collaboratori di giustizia. Tali messaggi trovano immediata amplificazione attraverso l’uso delle reti sociali telematiche.

Negli ultimi tempi, uno dei veicoli maggiormente utilizzati per diffondere questo tipo di contenuti sono i *murales* raffiguranti persone decedute a seguito di reati dalle stesse perpetrati. Grazie alla mobilitazione mediatica, a Napoli e provincia sono cominciate le rimozioni di numerosi altarini e *murales* dedicati a boss o a esponenti grandi e piccoli della criminalità organizzata. Ma tali interventi di rimozione si basano soprattutto sulla mancanza delle autorizzazioni per la realizzazione di tali « opere » e non risultano puniti, né addirittura individuati, i loro autori. Purtroppo, a fronte di tali « monumenti » alla criminalità organizzata, si registra l’esiguo nu-

mero di installazioni in memoria delle sue vittime.

Da ultimo, si ricorda il cosiddetto « Denaro Messina *style* », ossia la tendenza a indossare capi di abbigliamento simili a quelli usati dal *boss* Matteo Messina Denaro al momento del suo arresto, rilanciata da alcuni commercianti anche attraverso le reti sociali telematiche.

Per contrastare i fenomeni sopra richiamati, la presente proposta di legge introduce l'articolo 414-*ter* del codice penale in materia di apologia della criminalità organizzata o mafiosa, punendo per tale reato chi promuove o finanzia o esegue l'edificazione di manufatti o di installazioni murarie o similari inneggianti persone o fatti legati alle associazioni per delinquere o di tipo mafioso di cui agli articoli 416 e 416-*bis* del codice penale.

Si ricorda che il codice penale all'articolo 416 definisce il reato di associazione per delinquere, che si configura quando tre o più persone si associano per commettere più delitti, mentre all'articolo 416-*bis* punisce la partecipazione ad associazioni di tipo mafioso anche straniere, che si configurano quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva

per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici ovvero per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri. Le disposizioni dell'articolo 416-*bis*, ai sensi del comma ottavo, si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

Il nuovo reato introdotto dall'articolo 414-*ter* prevede la pena della reclusione fino a tre anni, salvo che il fatto costituisca più grave reato, e punisce chi, mediante spettacoli pubblici o la diffusione di testi, produzioni audio o video o attraverso le reti sociali telematiche o qualsiasi mezzo di comunicazione telematico, fa apologia dei delitti di criminalità organizzata o mafiosa ovvero denigra persone che si sono distinte per attività di qualunque tipo finalizzate al contrasto della criminalità organizzata.

Infine, si prevede che non costituiscono esimenti o attenuanti le motivazioni di carattere artistico, storico, letterario o riferibili al folklore, alle consuetudini e agli usi locali.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

1. Dopo l'articolo 414-*bis* del codice penale è inserito il seguente:

« Art. 414-*ter.* — (*Apologia della criminalità organizzata o mafiosa*) — Chiunque mediante spettacoli pubblici o la diffusione di testi, audio o video ovvero attraverso le reti sociali telematiche o qualsiasi altro mezzo di comunicazione telematica fa apologia dei delitti di cui agli articoli 416 e 416-*bis* ovvero denigra persone distintesi per attività di contrasto della criminalità organizzata o mafiosa è punito con la reclusione fino a tre anni, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

Alla stessa pena soggiace chi promuove, finanzia o esegue l'edificazione di manufatti, *murales* o installazioni similari inneggianti a persone o fatti inerenti ai delitti di cui agli articoli 416 e 416-*bis*.

In relazione ai fatti di cui al primo e al secondo comma non possono essere invocate, a esimente o ad attenuante, ragioni o finalità di carattere artistico, storico, letterario o di costume.

Quando il delitto di cui al primo comma è commesso mediante l'utilizzo di reti sociali telematiche ovvero mediante emittenti radiofoniche o televisive o per mezzo della stampa, il soggetto responsabile della divulgazione del contenuto non conforme al divieto di apologia previsto dal medesimo comma è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 10.000 euro e con l'obbligo di rettifica ».



19PDL0103730